



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell' Interno
e con
il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione internazionale

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO, in particolare, l’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la disciplina dei programmi di formazione che prevedono la realizzazione di corsi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine per cittadini stranieri residenti all’estero, apolidi e rifugiati, organizzati dai soggetti proponenti individuati dalla norma;

VISTO l’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede che i programmi di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica siano approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’istruzione e del merito o dal Ministero dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con i soggetti proponenti indicati dalla norma;

VISTO l’articolo 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che consente l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote previste dal decreto flussi, a chi abbia completato i programmi di formazione, e il comma 3, che fissa un criterio di preferenza per gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il decreto direttoriale del 7 luglio 2023, n. 27, con cui sono state adottate le “Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero” approvate dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 23 giugno 2023, le quali fissano le modalità di

predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuano i criteri per la loro valutazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (“Codice in materia di protezione dei dati personali”);

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, e in particolare l'articolo 5 che, “al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione”, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS;

VISTO il decreto interministeriale dell'8 agosto 2023 adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 3, che ha previsto la predisposizione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme, l'individuazione di misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati, oltre a prevedere le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale;

VISTO il decreto ministeriale del 21 novembre 2024 adottato in attuazione degli articoli 25 e 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge del 4 luglio 2024, n. 95, relativa l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, che ha previsto l'integrazione digitale dei percorsi per l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti percettori di prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego e di indennità di disoccupazione, nonché la disciplina dei flussi informativi tra i Centri per l'Impiego e la piattaforma SIISL;

VISTO il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, e, in particolare, l'articolo 14, comma 6, che prevede che i lavoratori di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano iscritti sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano individuate le relative modalità attuative;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025 n. 198, al fine di definire le procedure di iscrizione al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) dei lavoratori stranieri che hanno completato attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine realizzate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “SIISL”: il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Tale piattaforma è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è realizzata dall'Inps;
- b) “PIF”: l'applicativo Piattaforma Ingressi Formatisti all'Estero (PIF), messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione delle Linee guida adottate il 7 luglio 2023 e approvate dalla Conferenza di Servizi il 23 giugno 2023 che disciplinano la progettazione e successiva implementazione di Programmi di formazione professionale e civico-linguistica in Paesi terzi;
- c) “cittadini stranieri formati all'estero”: i cittadini stranieri che hanno completato con esito positivo il percorso formativo nell'ambito dei programmi di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- d) “soggetti proponenti”: i soggetti che hanno proposto, singolarmente o in forma di partenariato, i programmi di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica frequentati nei Paesi di origine dai cittadini stranieri, come individuati dalle Linee Guida di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) “cittadini volontariamente iscritti al SIISL”: gli utenti che inseriscono volontariamente il proprio *curriculum vitae* sulla piattaforma SIISL, e manifestano il proprio interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa, come definiti dal decreto ministeriale del 21 novembre 2024 adottato in attuazione degli articoli 25 e 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge del 4 luglio 2024, n. 95.

Articolo 2 (Finalità e oggetto)

1. Al fine di ampliare la platea degli iscritti al SIISL e di favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025 n. 198, definisce le modalità di iscrizione al SIISL, da parte dei soggetti proponenti, dei lavoratori di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il presente decreto reca:

- a) le modalità di acquisizione dell'elenco dei cittadini stranieri formati all'estero;
- b) le modalità di accesso alla piattaforma SIISL dei soggetti proponenti;
- c) le modalità di perfezionamento dell'iscrizione al SIISL dei cittadini stranieri formati all'estero;
- d) le modalità di visualizzazione dei profili attivi dei cittadini stranieri formati all'estero da parte dei datori di lavoro;
- e) le modalità di accesso al SIISL dei cittadini stranieri formati all'estero come cittadini iscritti volontariamente al sistema.

Articolo 3

(Acquisizione dell'elenco dei cittadini stranieri formati all'estero)

1. L'elenco dei cittadini stranieri formati all'estero è inviato in interoperabilità alla piattaforma SIISL mediante cooperazione applicativa con la Piattaforma Ingressi Formatisti all'Estero (PIF) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le modalità tecniche di interoperabilità tra SIISL e PIF per la trasmissione dell'elenco dei cittadini stranieri sono definite nell'Allegato tecnico.
3. Per ogni cittadino straniero formato, sono disponibili le seguenti informazioni:
 - a) codice identificativo;
 - b) Paese di origine;
 - c) codice fiscale del soggetto proponente il programma di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica;
 - d) dati anagrafici del cittadino straniero formato all'estero;
 - e) percorso formativo svolto e settori di impiego di destinazione;
 - f) attestazione di frequenza recante indicazione delle conoscenze maturate e raggiungimento del livello di lingua italiana in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida del 7 luglio 2023.

Articolo 4

(Accesso alla piattaforma SIISL dei soggetti proponenti)

1. Il soggetto proponente accede tramite SPID/CIE al SIISL, secondo le modalità specificate nell'Allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Il soggetto proponente può visualizzare sul SIISL l'elenco dei cittadini stranieri che hanno completato con esito positivo il percorso formativo promosso dal soggetto stesso.

Articolo 5

(Perfezionamento dell'iscrizione al SIISL dei cittadini stranieri formati all'estero)

1. I soggetti proponenti completano il corredo informativo associato a ogni cittadino straniero formato all'estero con l'inserimento dei dati di contatto in loro possesso.
2. In seguito all'inserimento dei suddetti dati, il cittadino straniero formato all'estero riceve una notifica in modalità telematica al fine di perfezionare l'iscrizione alla piattaforma SIISL e contestualmente attivare il proprio profilo.
3. Nel caso di mancata attivazione del profilo sul SIISL, il soggetto proponente verifica con il cittadino straniero la correttezza dei dati di contatto e, in caso di errore, provvede alla rettifica sul SIISL.
4. Decorso 15 giorni dalla notifica di cui al comma 2, in assenza di attivazione del profilo, il soggetto proponente segnala al cittadino straniero formato all'estero la necessità di completare la procedura di iscrizione alla piattaforma.

Articolo 6
(Visualizzazione dei profili attivi dei cittadini stranieri formati all'estero da parte dei datori di lavoro)

1. Il profilo attivo del cittadino straniero formato all'estero con il completo corredo informativo inserito è visibile ai datori di lavoro dei settori di riferimento della formazione.
2. La piattaforma SIISL dà evidenza dei dati dei cittadini stranieri formati all'estero nella forma di *curricula vitae*, consultabili da parte dei datori di lavoro attinenti ai settori di riferimento della formazione.

Articolo 7
(Accesso al SIISL)

1. Perfezionate le procedure di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e acquisito conseguentemente il codice fiscale, il cittadino straniero formato all'estero accede tramite SPID/CIE alla piattaforma SIISL disponendo delle medesime funzionalità previste per i cittadini volontariamente iscritti alla predetta piattaforma.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati registrati sul SIISL avviene nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, così come previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2024, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e relativi allegati tecnici.
2. Il cittadino straniero formato all'estero è informato, dal soggetto proponente, della registrazione del suo profilo sul SIISL a completamento della formazione, per le finalità previste dalla normativa vigente.
3. Il profilo del cittadino straniero formato all'estero è archiviato automaticamente da SIISL nei termini e con le modalità previste nell'Allegato tecnico.

Articolo 9
(Modalità tecniche)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si rimanda alle modalità tecniche previste in Allegato.
2. L'Allegato può essere oggetto di periodico aggiornamento con decreto direttoriale in relazione alle sopravvenienti esigenze di manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi coinvolti nell'attuazione delle presenti disposizioni.

Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'interno
Matteo Piantedosi

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Antonio Tajani